



prassi

## I PROFILI SANZIONATORI IN CASO DI OMESSA ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI O CATEGORIE PROTETTE

(Nota Ispettorato del Lavoro n. 6316 del 18 luglio 2018)

)

Con nota **18 luglio 2018, n. 6316**, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito alla natura giuridica dell'illecito relativo all'omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.

Al riguardo, l'Ispettorato fa presente che detto illecito si realizza trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999 comporta che per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3 della predetta legge, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'art. 14, di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. ( $30,64 \times 5 = 153,20$ )

La condotta che integra la fattispecie illecita è pertanto omissiva, atteso che si sostanzia nel mancato compimento entro i termini di legge del comportamento doveroso.

L'Ispettorato, quindi, ritiene che l'illecito vada configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l'obbligo giuridico di fare (assunzione entro il 60° giorno dall'insorgenza dell'obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.

La natura di illecito istantaneo ha riflessi sull'individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo.

Infatti, agli illeciti commessi **sotto la vigenza della vecchia norma** - i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l'entrata in vigore (8/10/2016), della nuova misura sanzionatoria prevista dall'art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 - **troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell'illecito**, per il noto principio "tempus regit actum".

Allo stesso modo, anche ai fini della **prescrizione** si avrà riguardo, per la sua decorrenza, **al momento in cui la condotta si è consumata**, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell'obbligo.

Brescia, 23 luglio 2018

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it